



# COMUNE DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 143

### OGGETTO

Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2015/2017 nonché del relativo piano occupazionale.

L'anno **duemilaquindici** addì **dieci** del mese di **luglio** alle ore **09:10** nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale

<b>VIARO LUIGI</b>	<b>Presente</b>
<b>AMAL FEDERICO</b>	<b>Presente</b>
<b>BASSAL NABEEL</b>	<b>Presente</b>
<b>FERRARI SANDRA</b>	<b>Assente</b>
<b>ZEGGIO FRANCESCA</b>	<b>Presente</b>
<b>VALENTINI LORENZO</b>	<b>Assente</b>

Assiste alla seduta il **Segretario Sig. PALUMBO DOTT. ALFREDO**. Il Sig. **VIARO LUIGI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Il Presidente**  
F.to VIARO LUIGI

**Il Segretario**  
F.to PALUMBO DOTT. ALFREDO

Reg.Pubb. 474

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Responsabile Servizio Segreteria su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

dal **14-07-2015**

**Il Responsabile Servizio Segreteria F.F.**

addì **14-07-2015**

F.to SACCHETTO GIANNA

al **29-07-2015**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **24-07-2015** essendo trascorsi dieci giorni dalla data su indicata di inizio di pubblicazione.

[ ] La presente deliberazione viene inviata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135 del TUEL D.Lgs. 267/2000.

( ) La presente deliberazione è stata ratificata dal Consiglio in data....., ai sensi dell'art. 175, c. 4 TUEL D.lgs. 267/2000;

li **27-07-2015**

F.to **Il Vice Segretario**  
BUSON DANTE

La presente copia è conforme all'originale.

**Il Responsabile del Servizio**  
SACCHETTO GIANNA



## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Premesso inoltre che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 17 marzo 2015 è stata rideterminata la vigente dotazione organica;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

*1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*

- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

*1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*

*3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*

*4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis....*

*4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*

*6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.*

- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

*1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

*2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva*

della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Richiamato inoltre l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Considerato che la situazione di non soprannumero o eccedenza di personale è stata acclarata con la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 10 febbraio 2015;

Atteso che

- il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;  
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

I vincoli posti dalla normativa vigente sono qui dettagliatamente riportati:

#### **1° principio:**

- Art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

**2° principio:**

- Art. 1 comma 557-bis della L. n. 296/2006 introdotto dal D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014:

*557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*

**3° principio:**

- Art. 1 comma 557-ter della L. n. 296/2006 introdotto dal D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014:

*557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

*[4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione];*

**4° principio:**

- Art. 1 comma 557-quater della L. n. 296/2006 introdotto dal D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014:

*557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

Rammentato che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il nuovo comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

Preso atto che:

anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Spesa di personale art. 1, c. 557, L. n. 296/2006	2.005.979	1.983.947	1.937.649	1.773.238	1.725.334	1.681.052

che quindi anche per il 2015, il limite di spesa ex art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è costituito dal valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011 - 2013 (d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, nonché conformemente alla delibera n. 304/2015/PAR, ex art. 7, comma 8, Legge 5 giugno 2002, n. 131, della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto - prot. Comune nr. 13260 del 25.06.2015) ed è quindi pari a € 1.812.074=;

- che la spesa di personale sostenuta dal Comune nel 2014 è stata pari a € 1.681.051,66= (dato consuntivo) e quindi inferiore al limite max. di cui sopra;
- che la spesa di personale prevista dal Comune nel 2015 è di € 1.668.178,23= (dato previsionale) e quindi inferiore al limite max. di cui sopra;

**5° principio:**

- Art. 3 comma 5 e 5 quater del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 e, successivamente modificati dall'art. 4, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78:

- 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente [conformemente alla delibera n. 304/2015/PAR, ex art. 7, comma 8, Legge 5 giugno 2002, n. 131, della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – prot. Comune nr. 13260 del 25.06.2015]. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

- 5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Tenuto necessariamente conto, per il biennio 2015-2016, di quanto disposto dall'art. 1, comma 424, legge 23 dicembre 2014, n. 190:

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

Preso atto, dunque, che è venuto meno, sempre a seguito delle novità introdotte dal D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, il vincolo contenuto nel comma 7 dell'art. 76 del d.l. n. 112/2008 del rispetto del tetto massimo del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, con il divieto di effettuare assunzioni nel caso di superamento di tale rapporto nell'ultimo anno;

Rammentato l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale ha posto due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- a) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
- b) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

Considerato che per le assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, va tenuto presente che la norma contenuta nell'art. 9, comma 28, della L. n. 122/2010 secondo cui ci si può avvalere di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, non è più applicabile agli enti locali che hanno rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale;

Dato altresì atto che resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Richiamata la delibera di orientamento della Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, che nel risolvere il contrasto interpretativo sopra indicato, ha confermato la vigenza, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 90/2014, del limite per il lavoro flessibile costituito dalla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. In particolare, nella citata delibera si osserva che *"L'espressione secondo cui resta fermo che la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nel 2009 per le stesse finalità, ha il chiaro significato di porre un tetto alla spesa del personale derivante dai contratti flessibili, stabilendo un limite più elevato (100 per cento) rispetto a quello di cui all'art.9, comma 28, primo periodo, del d.l. n. 78/2010 (50 per cento)".* Siffatta interpretazione restrittiva, oltre ad essere quella maggiormente conforme al dato letterale, risulta l'unica coerente con il sistema complessivo di contenimento e razionalizzazione della spesa del personale messo in atto dal legislatore, in quanto sarebbe contraddittorio *"ipotizzare, in una fase caratterizzata dalla crisi economica e dalla necessaria conseguente adozione di interventi di rigore, come quello del limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le assunzioni flessibili prevista dal primo periodo del citato comma 28, che si sia poi ritenuto di invertire completamente la tendenza, ancorché solo a favore degli enti che abbiano rispettato gli obblighi di riduzione, consentendo loro di incrementare senza alcun limite la spesa di personale"*;

Rammentato che tanto per la spesa sostenuta per potersi avvalere del personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (a), quanto per la spesa sostenuta per i contratti di formazione-lavoro, per altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro nonché per il lavoro accessorio (b), la riduzione del 50% imposta agli enti locali (ora 100% secondo l'interpretazione sopra indicata) opera con riferimento a ciascun aggregato di spesa e non a ciascuna, singola, voce (cfr. Sezione controllo Basilicata, deliberazione n. 49/PAR/2013, Sezione controllo Emilia Romagna, deliberazione n. 186/PAR/2014);

Rammentato altresì, come sottolineato dalle Sezioni Riunite nella deliberazione n. 11/CONTR/2012, che i due aggregati di spesa potranno essere considerati un unico coacervo, ampliando in tal modo le possibilità di azione dell'ente, ma solo ove ricorrano i seguenti presupposti:

- l'applicazione diretta della disciplina potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non sussistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione. Si tratta di situazioni che interessano i soli enti di minori dimensioni, che non dispongono, nella loro ridotta struttura organizzativa, di strumenti adeguati per fronteggiare esigenze particolari;
- l'adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti; l'espressione della predetta potestà deve, in ogni caso, essere idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei;
- resta ferma l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate;

alla presenza delle condizioni di cui sopra è possibile, quale forma di adeguamento del principio di generale di riduzione della spesa a tempo determinato, considerare in via cumulativa i limiti di spesa imposti dalla normativa ai due diversi insiemi di categorie di lavoro

flessibile individuati (cfr. Sezione controllo Emilia Romagna deliberazione n. 186/PAR/2014, Sezione controllo Toscana deliberazione n. 297/PAR/2013);

Dato atto che il Comune di Lendinara ha rispettato il patto di stabilità nell'anno 2014;

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai modificati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: "Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali";

n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: "Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale";

n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: "Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità";

Ravvisata la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2015-2017, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Vista in tal senso la seguente programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017 predisposta dai Responsabili del servizio gestione giuridica del personale e del servizio gestione economica del personale, a seguito di attenta valutazione:

- del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

<b>Assunzioni a tempo indeterminato</b>			
Anno	Capacità assunzionali	Spesa prevista	Profilo/categoria
2015	0	0	-
2016	99.753,78	0	-
2017	0	0	-

<b>Assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni</b>			
Anno	Limite di spesa - rif. 2009	Spesa prevista	Profilo/categoria/tipologia
2015	35.446,00	0	-
2016	35.446,00	0	-
2017	35.446,00	0	-

<b>Contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio</b>			
Anno	Limite di spesa - rif. 2009	Spesa prevista	Tipologia di contratto
2015	2.580,00	2.580,00	Lavoro occasionale accessorio tramite buoni lavoro - voucher
2016	2.580,00	2.580,00	Lavoro occasionale accessorio tramite buoni lavoro - voucher
2017	2.580,00	2.580,00	Lavoro occasionale accessorio tramite buoni

Dato atto che il piano occupazionale 2015-2017, predisposto sulla base della programmazione appena citata, riguarda solo Lavoro occasionale accessorio tramite buoni lavoro - voucher;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il parere rilasciato in data 9 luglio 2015 e ricevuto al protocollo dell'Ente in data 10 luglio 2015 al n. 14288 (allegato) con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto che:

- questo Comune è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2015-2017 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo Comune non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 1, comma 1156, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 27 gennaio 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2015 - 2017, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

Preso atto dei pareri riportati in calce (\*\*\*) alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di cui all'art. 97, comma 2°, del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli,

### D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi

dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la seguente nuova **Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2015-2017:**

<b>Contratti di lavoro a tempo indeterminato</b>			
Anno	Capacità assunzionali	Spesa prevista	Profilo/categoria
2015	0	0	-
2016	99.753,78	0	-
2017	0	0	-

<b>Contratti di lavoro a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni</b>			
Anno	Limite di spesa - rif. 2009	Spesa prevista	Profilo/categoria/tipologia
2015	35.446,00	0	-
2016	35.446,00	0	-
2017	35.446,00	0	-



<b>Contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi ( tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio</b>			
Anno	Limite di spesa – rif. 2009	Spesa prevista	Tipologia di contratto
2015	2.580,00	2.580,00	Lavoro occasionale accessorio tramite buoni lavoro - voucher
2016	2.580,00	2.580,00	Lavoro occasionale accessorio tramite buoni lavoro - voucher
2017	2.580,00	2.580,00	Lavoro occasionale accessorio tramite buoni lavoro - voucher

di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **Piano occupazionale per il triennio 2015-2016-2017**:

<b>2015</b>
✓ assunzioni a tempo indeterminato = non previste
✓ assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni = non previste;
✓ contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi ( tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio = prevista attivazione di rapporti di lavoro occasionale accessorio tramite buoni lavoro - voucher;
<b>2016</b>
✓ assunzioni a tempo indeterminato = non previste
✓ assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni = non previste;
✓ contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi ( tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio = prevista attivazione di rapporti di lavoro occasionale accessorio tramite buoni lavoro - voucher;
<b>2017</b>
✓ assunzioni a tempo indeterminato = non previste
✓ assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni = non previste;
✓ contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi ( tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio = prevista attivazione di rapporti di lavoro occasionale accessorio tramite buoni lavoro - voucher;

di dare atto che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge n. 296/2006;

di confermare ai sensi dell'art. 33 del d.lgs n. 165/2001, la situazione di non soprannumero o eccedenza di personale, posto che, con decorrenza 1° febbraio 2015 è cessata una unità di cat. D presso il III<sup>^</sup> Settore e, con decorrenza 01 agosto 2015 cesserà un'altra unità di cat. C presso il I<sup>^</sup> Settore, senza sostituzione;

di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Allegato: parere del Revisore Unico dei Conti prot. nr. 14288 del 10.07.2015

Allegato delibera n. 143

del 10-07-2015

OGGETTO: Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2015/2017 nonché del relativo piano occupazionale.

(\*\*\*\*\*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

---

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000: Favorevole.  
09-07-2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
- BUSON DANTE -

---

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO  
- RANDO STEFANIA -

9/7/2015

---

Il Segretario Generale dà atto di aver svolto i compiti di cui all'art.97, comma 2° del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
- PALUMBO DOTT. ALFREDO -

10/7/2015